

Relazione finale del consigliere-auditore ⁽¹⁾**Deutsche Bahn I (AT.39678)****Deutsche Bahn II (AT.39731)**

(2014/C 86/03)

1. Il 13 giugno 2012, la Commissione ha avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽²⁾ nei confronti di Deutsche Bahn AG e le sue società controllate DB Energie GmbH, DB Mobility Logistics AG, DB Fernverkehr AG e DB Schenker Rail Deutschland AG (il Gruppo DB).
2. Il 6 giugno 2013 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, notificandola al Gruppo DB lo stesso giorno. Nella valutazione preliminare, la Commissione ha esposto le sue riserve sotto il profilo della concorrenza in merito ad una possibile violazione da parte del Gruppo DB dell'articolo 102 del TFUE. Tali riserve riguardavano una potenziale compressione dei margini creata dal sistema di tariffazione della corrente di trazione — e dagli sconti previsti da tale sistema — utilizzato dal Gruppo DB sui mercati della fornitura di servizi di trasporto merci e di trasporto passeggeri su lunghe distanze in Germania.
3. Il 23 luglio 2013, il Gruppo DB ha presentato impegni volti a rispondere alle riserve della Commissione. Il 15 agosto 2013 la Commissione ha pubblicato un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, nel quale sintetizzava il caso e gli impegni e invitava i terzi interessati a presentare osservazioni sulle proposte ⁽³⁾.
4. Dopo essere stato informato dalla Commissione in merito alle osservazioni pervenute da 13 terzi interessati a seguito della pubblicazione dell'avviso, il Gruppo DB ha presentato una proposta di impegni modificata.
5. Nella decisione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione rende obbligatori gli impegni presentati dal Gruppo DB e, alla luce delle misure proposte, conclude che il suo intervento non è più giustificato e che il procedimento può quindi essere chiuso.
6. Nell'ambito del presente caso, il consigliere-auditore non ha ricevuto richieste o denunce da nessuna delle parti del procedimento ⁽⁴⁾. Il consigliere-auditore ritiene pertanto che nel caso in esame si sia rispettato l'esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti.

Bruxelles, 13 dicembre 2013

Wouter WILS

⁽¹⁾ Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativamente ai casi AT.39678 Deutsche Bahn I, AT.39731 Deutsche Bahn II e AT.39915 Deutsche Bahn III (GU C 237 del 15.8.2013, pag. 28).

⁽⁴⁾ Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, le parti di un procedimento che presentano impegni a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase del procedimento al fine di garantire l'esercizio effettivo dei propri diritti procedurali.